Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 febbraio 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 33 DEL 7 FEBBRAIO 1967;

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO

Elenco per Provincia al 31 dicembre 1966 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione.

(618)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 33 DEL 7 FEBBRAIO 1967:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1966, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(1429)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1966, n. 1270.

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con scambio di Note conclusa a Roma il 5 settembre 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con scambio di Note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e allo scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 12 della Convenzione, con effetto dalla data di istituzione della Scuola (ottobre 1960) per quanto disposto dagli articoli da 4 a 9.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: per la quota di lire 28.000.000 relativa all'esercizio 1963-64, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio; per quella di lire 9.000.000 relativa al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sempre in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo 580 del predetto stato di previsione per il medesimo periodo; per quelle di lire 17.500.000 e di lire 11.000.000 relative rispettivamente agli anni finanziari 1965 e 1966 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 degli stati di previsione dello stesso Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — PRETI — COLOMBO — GUI — BOSCO — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

ALLEGATO

Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese.

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, rappresentato dall'Ambasciatore GIULIO DEL BALZO DI PRESENZANO, Direttore generale delle Relazioni culturali ed

il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA SCUOLA EUROPEA, rappresentato dal signor ALBERT VAN HOUTTE, Presidente del Consiglio d'amministrazione della Scuola europea,

Desiderosi di prendere ogni opportuno provvedimento onde assicurare che la Scuola europea di Ispra-Varese (di seguito chiamata « la Scuola ») si trovi a funzionare nelle migliori condizioni in conformità allo statuto della Scuola europea, adottato a Lussemburgo il 12 aprile 1957, al quale si riferisce l'art. 1 del Protocollo relativo alla creazione di Scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica Italiana provvederà alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici concessi alla Scuola.

Esso si impegna a provvedere alla Scuola l'arredamento ed il materiale didattico-scientifico secondo le esigenze della Scuola stessa.

Articolo 2

I locali occupati dalla Scuola sono posti sotto la protezione delle autorità italiane.

Articolo 3

Gli atti relativi allo stato personale degli insegnanti non aventi la cittadinanza italiana, conservati negli archivi della Scuola, possono essere consultati soltanto dietro autorizzazione del Consiglio superiore della Scuola medesima.

Articolo 4

Gli immobili della Scuola e quelli adibiti ai fini istituzionali sono esenti dalle relative imposte immobiliari sul reddito, nonchè dalle sovraimposte provinciali e comunali.

Per quanto concerne le imposte indirette la Scuola godrà dello stesso trattamento di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi.

Articolo 5

La Scuola è esente da dazi doganali e da ogni altro diritto dovuto all'importazione nonchè da ogni divieto o restrizione all'importazione ed esportazione in ordine ai materiali destinati alla sua installazione e funzionamento: i materiali così importati potranno essere ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio italiano soltanto previo il consenso delle autorità italiane e mediante il pagamento dei relativi diritti doganali calcolati sulla base del valore accertato al momento della cessione.

Articolo 6

I membri del Consiglio superiore e dei Consigli d'ispezione, nell'esercizio delle loro funzioni, godono delle facilitazioni ed agevolazioni d'uso.

Articolo 7

Il Ministero degli affari esteri rilascerà al Direttore ed ai componenti del Corpo insegnante nonchè al personale amministrativo della Scuola, non aventi la nazionalità italiana, una speciale carta di soggiorno.

Articolo 8

La Scuola godrà, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria, delle agevolazioni usualmente riconosciute agli organismi internazionali.

Articolo 9

In occasione della loro prima immissione in servizio in Italia il Direttore, i membri del Corpo insegnante ed il personale amministrativo della Scuola, di nazionalità diversa da quella italiana, godono del diritto d'importare in esenzione dai diritti doganali, dal Paese della loro ultima residenza o dal Paese di cui sono cittadini, la propria mobilia ed i propri effetti personali e l'autovettura, purchè siano usati ed alla condizione che per essi ne sia fatta richiesta non oltre dodici mesi dalla loro entrata.

Per l'autovettura la franchigia è subordinata alla condizione che l'interessato comprovi con idonei documenti di averla acquistata alle condizioni del mercato interno del Paese da cui proviene.

Articolo 10

Al personale straniero in servizio presso la Scuola verrà applicato a sua scelta il regime di previdenza sociale vigente in Italia, oppure il sistema di previdenza sociale del Paese d'origine ovvero quello predisposto dalla Scuola stessa.

Articolo 11

Le agevolazioni previste dalla presente Convenzione sono concesse al Direttore, ai membri del Corpo insegnante, al personale amministrativo della Scuola, esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Articolo 12

La presente Convenzione entrerà in vigore dieci giorni dopo che il Governo italiano avrà notificato al Consiglio superiore della Scuola europea di aver adottato i provvedimenti necessari per consentirne l'esecuzione secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

FATTO a Roma, il 5 settembre 1963 in due esemplari, in lingua francese, in lingua tedesca, in lingua italiana ed in lingua olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
G. DEL BALZO

Per il Consiglio superiore
della Scuola europea
A. VAN HOUTTE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 5 settembre 1963

Signor Presidente,

Mi riferisco alla Convenzione firmata in data odierna, relativa alla Scuola europea di Ispra-Varese.

A tale riguardo ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano provvederà alla esecuzione dell'articolo 1 della Convenzione stessa versando, una tantum, alla Direzione della Scuola la cifra di L. 63.000.000 per l'arredamento e la fornitura del materiale didattico e scientifico. Tale somma verrà versata, a partire dall'esercizio 1963-64, in tre annualità, nella seguente misura:

I anno L. 28.000.000
II anno L. 18.000.000
III anno L. 17.000.000

A partire dall'esercizio finanziario 1966-67 il Governo italiano verserà alla Direzione della Scuola, per la manutenzione ordinaria degli edifici, la cifra annua di lire 5.000.000.

Se Ella, signor Presidente, approva, proporrei che questa lettera e la Sua risposta costituiscano parte integrante della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea.

Voglia gradire, signor Presidente, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

G. DEL BALZO

Signor Albert van HOUTTE
Presidente del Consiglio d'amministrazione della Scuola europea — ROMA

CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA SCUOLA EUROPEA

Roma, 5 settembre 1963

Signor Ambasciatore,

Con lettera del 5 settembre 1963 Ella mi ha comunicato quanto segue:

« Mi riferisco alla Convenzione firmata in data odierna, relativa alla Scuola europea di Ispra-Varese.

A tale riguardo ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano provvederà alla esecuzione dell'articolo 1 della Convenzione stessa versando, una tantum, alla Direzione della Scuola la cifra di L. 63.000.000 per l'arredamento e la fornitura del materiale didattico e scientifico. Tale somma verrà versata, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64, in tre annualità, nella seguente misura:

I anno L. 28.000.000
II anno L. 18.000.000
III anno L. 17.000.000

A partire dall'esercizio finanziario 1966-67 il Governo italiano verserà alla Direzione della Scuola, per la manutenzione ordinaria degli edifici, la cifra annua di lire 5.000.000.

Se Ella, signor Presidente, approva, proporrei che questa lettera e la Sua risposta costituiscano parte integrante della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea ».

Ho l'onore di confermarLe che sono d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera costituisca unitamente alla mia presente risposta parte integrante della Convenzione conclusa in data odierna fra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

A. VAN HOUTTE

Signor Ambasciatore
Giulio del BALZO di PRESENZANO
Direttore generale delle Relazioni culturali — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1966, n. **1271.**

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 509 del 19 ottobre 1966, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno ha stabilito di acquistare un appartamento da destinare ad alloggio di servizio per il segretario generale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno è autorizzata ad acquistare dal sig. Antonio Chiavarini di Livorno, nella sua qualità di procuratore generale delle proprietarie signore Pelucca Emilia in Chiavarini e Becorpi Ginetta in Pucciarini, un appartamento di civile abitazione posto in Livorno, viale Nazario Sauro n. 63, interno 3, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 41, mappale 185 sub. 3 A/2, vani catastali, 7, rendita catastale L. 2688, al prezzo di L. 12.500.000 ed alle altre condizioni previste nella deliberazione n. 509, del 19 ottobre 1966.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1966

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 150. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1966, n. **1272.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Anna e S. Giovanni Decollato e di quella di S. Giuseppe Sposo della B.V.M. con la Parrocchia di S. Maria Maggiore, nel comune di Pontebba (Udine).

N. 1272. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° maggio 1966, relativo alla unione perpetua « æque principalis » delle Parrocchie di S. Anna e S. Giovanni Decollato, in frazione Studena Alta, e di S. Giuseppe Sposo della B.V.M., in frazione Studena Bassa, entrambe nel comune di Pontebba (Udine), con quella di S. Maria Maggiore nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 159. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1966, n. **1273.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Tommaso Vescovo con quella dei SS. Ap. Pietro e Paolo, nel comune di Castelletto Cervo (Vercelli).

N. 1273. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vercelli in data 18 luglio 1966, relativo alla unione perpetua « æque principalis » della Parrocchia di S. Tommaso Vescovo, in Castelletto Cervo (Vercelli), con quella dei SS. Ap. Pietro e Paolo, in frazione Castelletto Monastero dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 160. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1966, n. **1274.**

Autorizzazione all'Automobile Club di Reggio Emilia ad acquistare un immobile.

N. 1274. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Reggio Emilia viene autorizzato ad acquistare in proprietà, dalle signore Maria Luisa, Marcella ed Alessandra Groppallo Rocca-Saporiti ed Adele Chiesa, per destinarlo a sede degli uffici della propria delegazione e per il complessivo prezzo di lire 3.500.000, il fabbricato denominato « Palazzetto Boiardi », sito in Reggio Emilia, alla via Boiardi n. 3, censito alla p.ta 12728, mappale 1001.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 155. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1967.

Approvazione del regolamento concernente il funzionamento degli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, dei Comitati nazionali di consulenza e dell'assemblea plenaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente la organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Considerato che il Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche ha deliberato, a termini dell'art. 5 della citata legge n. 283 del 2 marzo 1963, il regolamento concernente il funzionamento degli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, dei Comitati nazionali di consulenza e della Assemblea plenaria;

Sentito il Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.), integrato ai sensi dell'art. 1 della menzionata legge;

Decreta:

E' approvato l'unito Regolamento concernente il funzionamento degli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, dei Comitati nazionali di consulenza e della Assemblea plenaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1967

MORO

Regolamento concernente il funzionamento degli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche dei Comitati nazionali di consulenza e dell'assemblea plenaria.

TITOLO I

Del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa

Art. 1.

Il Consiglio di presidenza si aduna, di regola, una volta al mese e la Giunta amministrativa due volte al mese.

Entrambi i detti organi possono essere convocati, in via straordinaria, ogni qual volta il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ne ravvisi l'opportunità, ovvero quando uno dei presidenti dei Comitati nazionali ne faccia motivata richiesta.

La convocazione ha luogo mediante avviso notificato ai singoli componenti almeno otto giorni prima della adunanza ed almeno ventiquattro ore prima nei casi di urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nel corso della seduta.

Art. 2.

Il Consiglio di presidenza e la Giunta amministrativa sono presieduti dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche o, in sua assenza, dal presidente di Comitato incaricato di sostituirlo ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno dieci membri per il Consiglio di presidenza e di almeno quattro membri per la Giunta amministrativa, fermo, per quest'ultima, il disposto dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Le deliberazioni del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa sono prese con la maggioranza della metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

In caso di assenza o di impedimento, ciascun presidente di Comitato nazionale è sostituito, nelle adunanze del Consiglio di presidenza, dal supplente eletto per ogni quadriennio dal Comitato stesso.

I due presidenti di Comitato, chiamati a far parte della Giunta amministrativa del C.N.R. ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, sono sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, dai supplenti designati, per ogni quadriennio, dal Consiglio di presidenza fra i presidenti dei Comitati nazionali.

Alle adunanze del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa assistono i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

Quando le circostanze lo richiedano, possono essere chiamati a riferire, su determinati affari, al Consiglio di presidenza ed alla Giunta amministrativa, membri dei Comitati nazionali, direttori di organi di ricerca o presidenti di Commissioni di studio.

Art. 4.

Il Consiglio di presidenza:

a) determina le direttive generali dell'attività scientifico-tecnica del C.N.R.;

b) esprime il suo parere sulla relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, prevista dall'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283;

c) delibera, sulla base delle proposte formulate dai Comitati nazionali, il piano generale di lavoro da svolgere nel successivo esercizio, corredato dal correlativo piano economico e finanziario;

d) delibera in merito alla creazione, al funzionamento, alla trasformazione ed alla soppressione degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè sugli accordi, all'uopo eventualmente necessari, con altre Amministrazioni;

e) delibera in merito alle attività indicate nell'art. 20 del Regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del C.N.R. ed altre iniziative dello stesso Consiglio per lo sviluppo delle attività scientifiche;

f) delibera sulle relazioni tecniche presentate dai presidenti dei Comitati nazionali, dai direttori degli organi di ricerca, dagli assegnatari di contributi e di borse, in merito alla attività svolta, e formula le proposte che ritenga opportune in base alle risultanze di tali relazioni;

g) assume tutte quelle iniziative di carattere scientifico-tecnico di cui riconosca la necessità e l'opportunità per l'attuazione dei compiti del Consiglio nazionale delle ricerche;

h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, e nella legge 2 marzo 1963, n. 283, e da ogni altra norma di legge o di regolamento.

Le deliberazioni del Consiglio di presidenza, aventi riflessi finanziari, sono comunicate, entro 20 giorni, alla Giunta amministrativa per i provvedimenti di competenza.

Art. 5.

La Giunta amministrativa:

a) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, rispettivamente entro il 15 ottobre dell'anno precedente ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono;

b) delibera le spese nei limiti del bilancio ed approva i provvedimenti che importino un onere finanziario, osservate le disposizioni del regolamento concernente le norme per la amministrazione e la contabilità del C.N.R.;

c) delibera le eventuali variazioni di bilancio;

d) promuove i provvedimenti atti a dare incremento alle entrate del Consiglio nazionale delle ricerche;

e) delibera su quanto altro attiene alla gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio nazionale delle ricerche e, particolarmente, su quanto concerne gli acquisti e le alienazioni di beni, gli investimenti di fondi disponibili ed i contratti di fornitura;

f) delibera sulle questioni concernenti il personale, ferma restando la competenza degli altri organi del C.N.R.;

g) esercita tutte le altre attribuzioni ad essa conferite da disposizioni legislative e regolamentari.

La Giunta amministrativa, integrata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, esercita le funzioni di Consiglio di amministrazione nei confronti del personale a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 6.

Per ogni affare destinato a formare oggetto di deliberazione del Consiglio di presidenza o della Giunta amministrativa, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche può nominare uno o più relatori scelti tra i componenti di detti organi.

I relatori presentano, ove del caso, una relazione scritta con le loro osservazioni e proposte.

Art. 7.

Le funzioni di segretario del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa sono esercitate dal capo ufficio affari generali e ordinamento del C.N.R.

I verbali delle riunioni, firmati dal presidente e controfirmati dal segretario, sono raccolti cronologicamente in appositi volumi, con fogli numerati e vidimati da uno dei revisori dei conti. Delle deliberazioni in essi contenute vengono conservati repertori e schedari.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di presidenza e dalla Giunta amministrativa sono portate a conoscenza dei Comitati nazionali di consulenza.

TITOLO II

Dei Comitati nazionali di consulenza

Art. 8.

Ai fini della consulenza scientifica e tecnica, i Comitati nazionali esaminano e studiano, secondo le rispettive competenze, le questioni ad essi sottoposte dal presidente del C.N.R.

La richiesta di pareri ai Comitati nazionali di consulenza è obbligatoria sugli argomenti elencati nel successivo art. 9.

I Comitati nazionali possono, inoltre, assumere tutte le iniziative che ritengano utili ai fini dei compiti devoluti al C.N.R. e farne oggetto di motivate proposte al Consiglio di presidenza.

Art. 9.

L'attività di studio e di consulenza, di cui al 1° comma dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, si esplica, nell'ambito della competenza dei singoli Comitati, sui seguenti argomenti:

1) atti preparatori della relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia e schemi di programma di ricerche annuali o pluriennali e relativi provvedimenti di attuazione, indicati nell'art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283;

2) programmazione delle ricerche promosse dal C.N.R. o da altri enti e persone, e relativo giudizio di precedenza, sia di merito, sia di tempo, che devono avere le ricerche medesime;

3) questioni relative alla istituzione, funzionamento, trasformazione, soppressione di istituti, laboratori, centri di studio e gruppi di ricerca;

4) contratti di ricerca e contributi per studi, ricerche e missioni scientifiche;

5) assegnazione di personale scientifico e tecnico a carico del bilancio del C.N.R.;

6) questioni relative alle pubblicazioni del C.N.R. a quelle sovvenzionate dallo stesso Consiglio o da questo ultimo patrocinate;

7) indizione di concorsi per borse di studio, per borse di addestramento alla ricerca, per borse per laureandi italiani e per borse di ricerca per stranieri;

8) direttive per la redazione delle norme tecniche, di cui all'art. 4, del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82;

9) proposte per l'organizzazione o il finanziamento di congressi e convegni scientifici nazionali ed internazionali;

10) affari inerenti ai rapporti con le organizzazioni internazionali, nonché all'invio ed alla composizione di delegazioni italiane a congressi e riunioni internazionali.

I Comitati nazionali seguono lo svolgimento delle ricerche che, parzialmente o totalmente, sono curate dal C.N.R. e danno il loro parere sulle relazioni scientifiche presentate dagli organi di ricerca del C.N.R. e dagli assegnatari di contributi e di borse, in merito all'attività svolta.

Art. 10.

Ogni Comitato nazionale si aduna in sessione ordinaria, di regola, una volta al mese e, in via straordinaria, quando lo ritenga necessario il proprio presidente, o lo richieda il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.

L'avviso di convocazione è notificato almeno otto giorni prima della adunanza, od almeno tre giorni prima nei casi di urgenza. Esso deve fare menzione degli argomenti che formano oggetto della riunione.

Art. 11.

Per l'esame e lo studio delle questioni che formano oggetto dell'attività di ciascun Comitato nazionale, sono nominati dal presidente dello stesso Comitato, uno o più relatori prescelti fra i suoi componenti.

I relatori presentano agli uffici di segreteria del Consiglio nazionale delle ricerche, entro il termine loro assegnato, una relazione scritta su ogni singolo affare con le proprie osservazioni e proposte.

Art. 12.

Il presidente di ciascun Comitato nazionale:

a) convoca e presiede le adunanze del Comitato e del Consiglio direttivo;

b) cura, coadiuvato dal segretario ed a mezzo dei competenti uffici del C.N.R., l'istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame dei relatori;

c) comunica al presidente del C.N.R., per il tramite degli uffici del Consiglio stesso, le deliberazioni adottate dai predetti organi.

In caso di assenza, il presidente del Comitato è sostituito dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo di ogni Comitato nazionale:

a) sovraintende all'attività del Comitato e ne regola il funzionamento;

b) in caso di urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni spettanti al Comitato, salvo a sottoporle a quest'ultimo, entro un mese, per la ratifica;

c) redige, entro il mese di aprile di ogni anno, una relazione contenente: il compendio dell'attività del Comitato nel precedente esercizio, le osservazioni riguardo alla attività di ricerca nelle dicipline di competenza e le proposte dirette ad assicurare e ad accrescere l'efficienza del C.N.R.

Art. 14.

Il segretario di ciascun Comitato nazionale:

a) coadiuva il presidente del Comitato nell'esercizio delle sue attribuzioni;

b) predispone la trattazione degli affari di competenza del Comitato;

c) redige, in collaborazione con i competenti uffici del C.N.R., i verbali delle adunanze del Comitato e del Consiglio direttivo;

d) cura la raccolta delle relazioni scientifiche di cui all'ultimo comma dell'art. 9 e le presenta al Comitato corredate da una nota illustrativa;

e) predispone la relazione di cui all'art. 13, lettera *c*);

f) svolge tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presidente e dal Consiglio direttivo del Comitato.

La trattazione degli affari amministrativi di competenza dei Comitati è disimpegnata dagli uffici della segreteria generale del C.N.R.

Le deliberazioni adottate dai singoli Comitati sono a disposizione dei componenti di tutti i Comitati nazionali.

Art. 15.

Il presidente del C.N.R. può disporre che l'esame di questioni che investano l'attività di più Comitati sia compiuto dai Comitati interessati in seduta comune.

In tale caso, la adunanza è presieduta dal presidente di Comitato più anziano di età e le funzioni di segretario sono esercitate da uno dei segretari, designato dal presidente medesimo.

Art. 16.

Per la validità delle riunioni dei Comitati nazionali e dei Consigli direttivi è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni dei predetti organi sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Tutte le deliberazioni relative alla istituzione, trasformazione e soppressione di organi di ricerca, nonché quelle relative alle nomine e designazioni di persone, devono essere adottate mediante scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti in carica del Comitato.

I presidenti dei Comitati nazionali comunicheranno al Consiglio di presidenza i nominativi dei componenti i Comitati stessi che, senza giustificato motivo, non partecipino a più di tre sedute consecutive del rispettivo Comitato.

Art. 17.

Ogni Comitato nazionale può deliberare che, per la trattazione di determinate questioni, siano chiamati ad intervenire alla adunanza, senza diritto a voto, uno o più esperti estranei al Comitato stesso.

I Comitati hanno facoltà di proporre al presidente del C.N.R. la costituzione di speciali Commissioni consultive composte di docenti, esperti e tecnici, anche stranieri, che, in ragione della loro competenza, possano, con funzione istruttoria, trattare determinati argomenti di carattere scientifico.

TITOLO III

Della assemblea plenaria

Art. 18.

L'Assemblea plenaria, prevista nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è convocata dal Presidente del C.N.R. che la presiede con diritto di voto:

a) per pronunciarsi, a norma dell'art. 2 della legge medesima, in merito alla relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, ed alle conseguenti proposte di programmi annuali e pluriennali e di provvedimenti per l'attuazione dei programmi medesimi;

b) per l'esame di affari di carattere generale e di notevole importanza, previa audizione del Consiglio di presidenza;

c) negli altri casi previsti da norme legislative e regolamentari.

La convocazione prevista dalla lettera *b*) del presente articolo ha luogo, di regola, almeno tre volte l'anno; essa è, inoltre, disposta dal Presidente del C.N.R. ogni qual volta ne facciano motivata richiesta almeno 50 membri dei Comitati nazionali.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario generale del C.N.R. esercita le funzioni di segretario, coadiuvato dal capo ufficio affari generali e ordinamento.

Art. 19.

Per la trattazione degli affari ad essa demandati, l'Assemblea ha facoltà di eleggere nel proprio seno Commissioni istruttorie.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Art. 20.

Le deliberazioni precedute dai pareri dei Comitati nazionali, prescritti dall'art. 9 del regolamento, devono dare, in caso di difformità, la motivazione della difformità stessa.

Art. 21.

Per le adunanze dei Comitati nazionali, dei Consigli direttivi, dell'Assemblea plenaria, del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa, è corrisposto, ai componenti dei detti organi, un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita con deliberazione della Giunta amministrativa del C.N.R.

Ai presidenti ed ai segretari dei Comitati nazionali, qualora le circostanze lo richiedano, può essere attribuita, con deliberazione della Giunta amministrativa del C.N.R., una indennità per rimborso spese.

Le deliberazioni di cui ai due precedenti commi, sono soggette all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero del tesoro.

Ai fini del trattamento di missione si applicano, per i componenti dei Comitati nazionali, le norme di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291, e successive modifiche.

Art. 22.

Sono abrogati gli artt. 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del « Regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri », approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963.

Il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche
V. CAGLIOTI

Visto, *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

(1033)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1967.

Approvazione del regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre iniziative dello stesso Consiglio per lo sviluppo delle attività scientifiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente la organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Considerato che il Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche ha deliberato, a termini dell'art. 5 della citata legge n. 283 del 2 marzo 1963, il Regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre iniziative dello stesso Consiglio per lo sviluppo delle attività scientifiche;

Sentito il Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.), integrato ai sensi dell'art. 1 della menzionata legge;

Decreta:

E' approvato l'unito Regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre iniziative dello stesso Consiglio per lo sviluppo delle attività scientifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1967

MORO

Regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre iniziative dello stesso Consiglio per lo sviluppo delle attività scientifiche.

TITOLO I

Istituzione e funzionamento degli organi di ricerca del C.N.R.

Art. 1.

Gli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), previsti dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e dall'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sono:

a) gli Istituti;
b) i Laboratori;
c) i Centri di studio;
d) i Gruppi di ricerca.

Art. 2.

Gli Istituti ed i Laboratori, di cui alle lettere *a*) e *b*) dello art. 1, sono istituiti con ordinanza del Presidente del C.N.R., previa deliberazione del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa del Consiglio stesso, sentiti i competenti Comitati nazionali di consulenza.

Con la medesima ordinanza sono stabiliti gli ordinamenti interni degli Istituti e dei Laboratori.

Gli Istituti sono istituiti per lo svolgimento di attività di carattere permanente.

I Laboratori sono istituiti per esigenze di ricerca di carattere temporaneo ed hanno una durata non superiore a 5 anni, eventualmente prorogabile.

Gli Istituti ed i Laboratori hanno sede ed impianti forniti dal C.N.R. e le relative spese di funzionamento sono a carico del bilancio del Consiglio stesso.

Art. 3.

I Centri di studio, di cui alla lettera c) dell'art. 1, sono istituiti presso Università, altri Enti scientifici, Amministrazioni pubbliche o Istituti privati.

I Centri si avvalgono di mezzi e di personale delle Amministrazioni e degli Enti presso i quali sono istituiti, di mezzi e di personale del C.N.R. che possono essere ad essi assegnati, nonchè di personale incaricato.

I rapporti intercorrenti tra il C.N.R. e gli Enti interessati, ai fini del funzionamento dei Centri, sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi con le modalità previste dall'art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Dette convenzioni devono attenersi ai seguenti criteri:

1) stabilire norme sui poteri di direttiva e di controllo da parte del C.N.R.;

2) stabilire la sede del Centro e i criteri per la scelta del direttore e per la composizione del Consiglio scientifico, del quale dovranno far parte rappresentanti del C.N.R. e del personale di ricerca e tecnico addetto al Centro;

3) fissare la dotazione finanziaria base del Centro a carico del C.N.R.;

4) stabilire i contingenti del personale nonchè le modalità di organizzazione e di funzionamento;

5) prevedere la durata del Centro non superiore a 5 anni e la possibilità di proroga;

6) regolare le modalità di revisione della convenzione;

7) disciplinare la proprietà e regolare le modalità di utilizzazione dei risultati ottenuti e la restituzione dei mezzi strumentali assegnati dal C.N.R.;

8) regolare le eventuali prestazioni a pagamento e stabilire le modalità di eventuali contratti di ricerca per conto terzi.

I Centri di studio sono istituiti secondo il procedimento previsto nel primo comma dell'art. 2; le convenzioni fanno parte integrante delle ordinanze istitutive.

Art. 4.

I gruppi di ricerca, di cui alla lettera d) dell'art. 1, sono organi temporanei aventi una durata non superiore a cinque anni, eventualmente prorogabile, ed hanno il fine di svolgere ricerche che comportino organizzazione del lavoro di ricerca di più persone od organismi scientifici.

I gruppi di ricerca sono istituiti secondo il procedimento previsto nel primo comma dell'art. 2.

Con l'ordinanza istitutiva è stabilito l'ordinamento interno del gruppo.

Nel caso che l'attività dei gruppi di ricerca comporti prestazioni da parte di organismi estranei al C.N.R., i rapporti intercorrenti tra il Consiglio stesso e gli organismi interessati saranno regolati da apposite convenzioni da stipularsi con le modalità previste dall'art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 283, e per le quali dovranno osservarsi, in quanto applicabili, i criteri indicati nel quarto comma dell'art. 3.

Art. 5.

Agli Istituti, ai Laboratori ed ai Centri di studio sono preposti:

1) il direttore;

2) il Consiglio scientifico.

Art. 6.

L'incarico di direttore di Istituto, Laboratorio o Centro di studio è conferito con ordinanza del Presidente del C.N.R., previa deliberazione del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa del Consiglio stesso, su proposta dei competenti Comitati nazionali di consulenza.

Il direttore:

a) ha la responsabilità del funzionamento dell'organo cui è preposto e ne risponde nei riguardi dei competenti organi del C.N.R.;

b) predispone i programmi di attività dell'Istituto, Laboratorio o Centro di studio con i relativi piani di spesa;

c) predispone annualmente la relazione sull'attività svolta, corredata da un rendiconto sull'impiego dei fondi assegnati;

d) formula proposte in merito alla organizzazione ed al funzionamento dell'organo di ricerca, nonchè proposte circa la utilizzazione del personale di cui al successivo art. 12 e riguardo al conferimento degli incarichi di cui all'art. 13;

e) formula proposte in ordine ai contratti di ricerca da concludere nell'interesse dell'Istituto, Laboratorio o Centro di studio e agli accordi di collaborazione di cui all'art. 11;

f) cura tutte le iniziative intese al potenziamento ed allo sviluppo dell'organo di ricerca al quale è preposto e svolge tutte le attribuzioni demandategli dalle norme regolamentari, dallo ordinamento interno di cui al secondo comma dell'art. 2 o dalle convenzioni di cui al terzo comma dell'art. 3.

Gli atti di cui alle lettere b), c), d), ed e), per i quali è richiesto il parere del Consiglio scientifico, a norma del successivo art. 7, sono trasmessi al C.N.R., per i fini del successivo art. 19, corredati dal suddetto parere.

Il direttore dura in carica quattro anni e può essere riconfermato; cessa, comunque, dall'incarico al compimento del 70° anno di età.

La funzione di direttore di Istituto o di Laboratorio è incompatibile con l'esercizio di attività professionali e di altre attività permanenti, ivi comprese le eventuali cariche accademiche, fatta eccezione per un corso di insegnamento universitario.

Art. 7.

Il Consiglio scientifico degli Istituti e dei Laboratori è costituito di membri eletti dai competenti Comitati nazionali di consulenza del C.N.R. (dei quali non più di uno per Comitato può essere scelto tra i componenti del Comitato stesso), del direttore, di membri eletti dal personale di ricerca e tecnico addetto all'Istituto o Laboratorio e, eventualmente, di esperti designati da organismi interessati alla loro attività.

L'ordinamento di ciascun Istituto o Laboratorio stabilisce la composizione ed il funzionamento del relativo Consiglio scientifico e ne determina il numero dei componenti.

La composizione ed il funzionamento dei Consigli scientifici dei Centri di studio è regolato dalle relative convenzioni.

I componenti del Consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio scientifico:

a) stabilisce le linee generali di attività dell'Istituto, Laboratorio o Centro di studio;

b) svolge opera di consulenza scientifica sulle materie che rientrano nella competenza dell'Istituto, Laboratorio o Centro di studio;

c) esprime il proprio parere sugli atti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 6;

d) svolge le altre attribuzioni demandategli dalle norme regolamentari, dall'ordinamento interno di cui al secondo comma dell'art. 2 o dalle convenzioni di cui al terzo comma dell'art. 3.

Art. 8.

All'attività dei Gruppi di ricerca sovraintende un Consiglio scientifico composto dai responsabili delle attività che costituiscono il Gruppo. Alle sedute del Consiglio scientifico possono assistere i presidenti dei competenti Comitati nazionali di consulenza o membri da essi designati.

L'ordinamento interno di ciascun Gruppo stabilisce i compiti e le modalità di funzionamento del Consiglio scientifico.

Art. 9.

Alle spese di funzionamento degli organi di ricerca, si provvede:

a) mediante una dotazione determinata annualmente dai competenti organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i Comitati nazionali interessati, sulla base di preventivi proposti dal direttore;

b) mediante i contributi delle Amministrazioni, Enti o privati che partecipano all'attività dei suddetti organi;

c) mediante i proventi derivanti da contratti di ricerca, da vendita di pubblicazioni, da eventuali prestazioni a pagamento compiute ai sensi del primo comma del successivo articolo 10.

I contributi ed i proventi di cui alle lettere b) e c) sono riscossi dall'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche che li mette a disposizione degli organi di ricerca interessati, salva, per quanto concerne i proventi, la parte destinata al bilancio generale del C.N.R., a norma del secondo comma del predetto art. 10.

Art. 10.

Il C.N.R., con ordinanza del Presidente, previa deliberazione della Giunta amministrativa, sentiti i rispettivi Consigli scientifici ed i Comitati nazionali interessati, può autorizzare gli organi di ricerca ad eseguire prestazioni a pagamento o contratti di ricerca per conto terzi, determinandone le tariffe.

Le somme riscosse per prestazioni a pagamento sono destinate:

a) all'acquisto di attrezzature ed a spese relative al funzionamento degli organi interessati, con esclusione di ogni compenso a favore del personale;

b) al bilancio generale del C.N.R.

La Giunta amministrativa determina i criteri per la ripartizione dei proventi tra le due voci sopramenzionate.

Art. 11.

Gli accordi di collaborazione ed ogni eventuale altro accordo che comporti comunque l'utilizzazione dei locali, delle attrezzature e del personale degli organi di ricerche del C.N.R. sono riservati alla competenza degli organi direttivi centrali del Consiglio stesso.

Art. 12.

Al personale occorrente per il funzionamento degli organi di ricerca del C.N.R. si provvede:

a) mediante l'assegnazione di personale proprio del Consiglio nazionale delle ricerche;

b) mediante l'utilizzazione di personale messo a disposizione da parte di altre Amministrazioni od Enti;

c) mediante incarichi temporanei, gratuiti o retribuiti, conferiti ai sensi del successivo art. 13.

I contingenti di personale per il funzionamento degli organi di ricerca sono determinati dal Presidente del C.N.R., sentiti il Consiglio di presidenza, la Giunta amministrativa ed i competenti Comitati nazionali di consulenza.

Presso i predetti organi di ricerca possono essere utilizzate borse di studio e di addestramento conferite dal C.N.R. o da altri Enti, secondo le rispettive norme regolamentari.

Art. 13.

Con deliberazione della Giunta amministrativa del C.N.R., su proposta del direttore, possono essere conferiti presso gli Istituti, Laboratori, Centri di studio e Gruppi di ricerca, incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica, non costituenti rapporto di impiego o di lavoro subordinato, aventi per oggetto prestazioni definite e di durata prestabilita.

Il Consiglio di presidenza e la Giunta amministrativa determinano i criteri generali per il conferimento degli incarichi ed i limiti massimi dei relativi compensi. Le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il conferimento di incarichi a persone aventi rapporto di impiego con altri Enti o Amministrazioni e subordinato al preventivo assenso di tali Enti o Amministrazioni.

Gli incarichi di cui al presente articolo non possono essere conferiti a persone che facciano parte di Consigli scientifici o che siano dipendenti del C.N.R.

Art. 14.

Ciascun organo di ricerca del C.N.R. presenta annualmente al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche:

a) una documentata relazione sull'attività svolta;

b) una analitica relazione sull'impiego dei fondi che l'organo di ricerca ha avuto a disposizione nel corso dell'anno;

c) le proposte dei programmi di ricerca da svolgere nel successivo esercizio finanziario con i relativi preventivi di spesa.

I documenti di cui al precedente comma sono sottoposti all'esame dei competenti Comitati nazionali di consulenza e, dopo l'approvazione del Consiglio di presidenza, ai sensi delle norme che regolano il funzionamento degli organi direttivi del C.N.R., sono pubblicati, in riassunto, nella rivista del C.N.R.

I termini per la presentazione dei documenti sopraindicati sono determinati con deliberazione del Consiglio di presidenza.

Art. 15.

Indipendentemente dalla durata stabilita dagli articoli 2, 3 e 4 del psesente Regolamento, si procederà, ogni sei anni, alla revisione generale di tutti gli organi di ricerca del C.N.R., ai fini della loro conservazione, modificazione, trasformazione o soppressione, in relazione all'aggiornamento dell'organizzazione scientifica.

I relativi provvedimenti sono adottati con ordinanza del Presidente del C.N.R., con l'osservanza della procedura di cui al primo comma dell'art. 2 e sentita l'Assemblea plenaria dei Comitati nazionali di consulenza.

Art. 16.

Per gli Istituti ed i Laboratori, quando circostanze di carattere straordinario lo richiedano, il presidente del C.N.R. può, con propria ordinanza, osservato il procedimento di cui al primo comma dell'art. 2, nominare, per la durata di sei mesi, un commissario con i poteri di uno o di tutti gli organi istituzionali dell'Istituto o Laboratorio.

I compiti del commissario sono stabiliti nell'ordinanza di cui al precedente comma.

La gestione commissariale può essere prorogata per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 17.

Ai direttori degli Istituti e Laboratori è assegnata una indennità il cui importo è determinato con deliberazione del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa, sentiti i competenti Comitati nazionali di consulenza. Le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero del tesoro.

Art. 18.

Salvo casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta dal Consiglio di presidenza del C.N.R., non possono essere chiamate a far parte di Consigli scientifici di Istituti, Laboratori, Centri di studio e Gruppi di ricerca persone che siano già componenti di altro Consiglio scientifico.

Art. 19.

La gestione finanziaria e contabile degli organi di ricerca del C.N.R. è svolta in osservanza del disposto dell'art. 20 del D.L.L. 1° marzo 1945, n. 82, ed è soggetta al riscontro del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio stesso.

TITOLO II

Iniziative del C.N.R. per lo sviluppo delle attività scientifiche svolte al di fuori dei propri organi di ricerca

Art. 20.

Il C.N.R., nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, promuove e favorisce la ricerca scientifica e tecnologica anche al di fuori dei propri organi di ricerca.

A tal fine il C.N.R., osservate le disposizioni del Regolamento per il funzionamento dei propri organi direttivi, dei Comitati nazionali di consulenza e dell'Assemblea plenaria, ha facoltà di:

1) concedere finanziamenti a studiosi o enti per lo svolgimento di determinati programmi mediante contratti di ricerca da concludere secondo schemi generali approvati dal Consiglio di presidenza e dalla Giunta amministrativa del C.N.R.;

2) assegnare contributi al fine di permettere il soggiorno in Istituti scientifici italiani o esteri di studiosi e ricercatori itailani o stranieri;

3) concedere contributi per favorire la partecipazione di studiosi italiani o stranieri a congressi, convegni, simposi, corsi, scuole o seminari, tenuti in Italia o all'estero;

4) concedere contributi per le spese di organizzazione di congressi, convegni, corsi, seminari, mostre ed altre manifestazioni scientifiche e culturali;

5) concedere il proprio patrocinio, unitamente o meno a sovvenzioni finanziarie, per la stampa di atti di congressi o manifestazioni scientifiche;

6) promuovere e finanziare la redazione e la pubblicazione di opere o trattati di rilevante interesse scientifico;

7) concedere sovvenzioni a pubblicazioni periodiche di particolare valore scientifico, tecnico o culturale;

8) contribuire alla preparazione di personale scientifico e tecnico mediante borse di studio, borse di addestramento alla ricerca, borse per laureandi italiani e borse di ricerca per stranieri secondo le disposizioni contenute nel relativo Regolamento.

Il Consiglio di presidenza del C.N.R. delibera le modalità per la compilazione e la presentazione delle richieste di intervento previste dal presente articolo.

Art. 21.

Le richieste di intervento del C.N.R., di cui all'art. 20, devono essere indirizzate al Presidente del C.N.R. stesso e, dopo la necessaria istruttoria, sottoposte ai competenti Comi-

tati nazionali di consulenza in conformità a quanto prescritto dalle norme che regolano il funzionamento dei Comitati medesimi.

Art. 22.

Per ciascuna richiesta di intervento il competente Comitato nazionale dovrà, ai sensi delle norme che regolano il funzionamento dei Comitati nazionali di consulenza, formulare una delle seguenti proposte:

a) accoglimento integrale del programma e del relativo finanziamento;

b) accoglimento di una parte del programma che possa essere svolto con organicità;

c) approvazione del programma con finanziamento parziale;

d) rinvio ad ulteriore esame della richiesta per l'acquisizione di altri elementi di giudizio o per esigenze di coordinamento con altri programmi;

e) reiezione della richiesta.

Ogni proposta del Comitato deve essere motivata.

Nel caso di cui alla lettera *c*), la proposta del Comitato dovrà esplicitamente fare menzione delle altre fonti di finanziamento che consentano l'esecuzione del programma, oppure precisare quali parti del piano finanziario presentato vengono giudicate eccessive rispetto al fabbisogno.

Ogni proposta di finanziamento dovrà essere distintamente specificata nelle sue singole voci, in corrispondenza con i capitoli di bilancio del C.N.R.

Art. 23.

I contratti di ricerca di cui all'art. 20, secondo comma, n. 1, devono essere informati ai seguenti criteri:

a) determinare il programma di ricerca al quale il contratto si riferisce;

b) stabilire la persona o le persone responsabili della direzione dell'attività di ricerca;

c) determinare l'ammontare dei fondi e le modalità della loro erogazione da parte del C.N.R.;

d) stabilire le modalità per la gestione dei fondi predetti, la quale, qualora si tratti di ricerche affidate ad Istituti dipendenti da Università o da altri Enti pubblici, sottoposti a vigilanza e controllo da parte dello Stato, sarà, di regola, decentrata presso gli Enti stessi e sarà regolata dalle norme proprie degli Enti medesimi;

e) fissare la durata dell'esecuzione del programma;

f) stabilire norme sui poteri di direttiva e di controllo da parte del C.N.R.;

g) determinare i criteri per l'assunzione e la retribuzione dei collaboratori occorrenti per l'esecuzione del programma, i quali, salvo che si tratti di personale proprio del C.N.R., dovranno essere assunti e dipendere esclusivamente dalla persona o Ente che beneficia del finanziamento;

h) stabilire quanto altro occorra per lo svolgimento della ricerca nell'ambito delle norme di legge e regolamentari del C.N.R.

Art. 24.

I beneficiari dei finanziamenti del C.N.R. sono tenuti a presentare al Consiglio stesso relazioni periodiche ed una relazione finale sull'attività svolta con le modalità e nei termini che saranno determinati dal Consiglio di presidenza.

La mancata presentazione della relazione comporta decadenza dal contributo e preclude la concessione di ulteriori sovvenzioni.

Art. 25.

Le pubblicazioni concernenti lavori effettuati con mezzi posti a disposizione dal C.N.R. devono recare la indicazione « Lavoro eseguito con contributo del C.N.R. ».

Almeno una copia di tali pubblicazioni deve essere allegata alle relazioni previste dagli articoli 14 e 24.

Art. 26.

Di tutte le sovvenzioni concesse dal C.N.R. è fatta menzione nel Bollettino ufficiale del Consiglio stesso, con la indicazione della somma assegnata, del beneficiario e, qualora si tratti di assegnazioni per programmi di ricerca, del responsabile della ricerca stessa e dei principali collaboratori.

Copia del predetto Bollettino ufficiale deve essere inviata a tutti i Ministeri ed agli Enti pubblici interessati alle attività di ricerca.

Le relazioni di attività e le pubblicazioni di cui agli articoli 24 e 25 sono sottoposte all'esame dei competenti Comitati nazionali di consulenza, che ne compilano una sintesi generale da pubblicare annualmente nella rivista del C.N.R.

Art. 27.

Le persone incaricate della direzione dei programmi di ricerca che beneficiano dei finanziamenti di cui all'art. 20, n. 1, non possono percepire compensi a carico dei finanziamenti stessi.

TITOLO III

Disposizione transitoria

Art. 28.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli organi di ricerca attualmente costituiti nello ambito del C.N.R. saranno sottoposti a generale revisione con la procedura stabilita dall'art. 15 allo scopo:

a) di accertare la loro rispondenza alle attuali esigenze della programmazione scientifica, quale risulta dalla Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, approvata dal Comitato Interministeriale per la Ricostruzione, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283;

b) di uniformare la loro struttura alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche
V. CAGLIOTI

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

(1034)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1967.

Approvazione del regolamento concernente il conferimento delle borse di studio, delle borse di addestramento alla ricerca, delle borse per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Considerato che il Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche ha deliberato, a termini dell'art. 5 della citata legge n. 283 del 2 marzo 1963, il regolamento concernente il conferimento delle borse di studio, delle borse di addestramento alla ricerca, delle borse per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri;

Sentito il Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.), integrato ai sensi dell'art. 1 della menzionata legge;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento concernente il conferimento delle borse di studio, delle borse di addestramento alla ricerca, delle borse per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1967

MORO

Regolammento concernente il conferimento delle borse di studio, delle borse di addestramento alla ricerca, delle borse per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri.

Art. 1.

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede all'avviamento di giovani alle attività di ricerca mediante il conferimento di borse di studio, di borse di addestramento alla ricerca, di borse per laureandi italiani e di borse di ricerca per stranieri.

TITOLO I.

Delle borse di studio

Art. 2.

Le borse di studio hanno lo scopo di dare la possibilità a giovani studiosi e ricercatori di svolgere, presso Istituti o Laboratori italiani ed esteri, studi e ricerche nei campi da loro stessi proposti.

Sono conferite in seguito a pubblici concorsi per titoli, eventualmente integrati da colloquio.

I bandi stabiliscono la durata e le modalità di rinnovo delle borse, la cui durata complessiva non può essere superiore ai tre anni.

Art. 3.

Il numero delle borse di studio da mettere a concorso per l'interno e per l'estero, il loro importo e le discipline o i gruppi di discipline per le quali debbono essere assegnate, sono determinati dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, su conformi deliberazioni del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa, sentiti i Comitati nazionali di consulenza.

Il piano delle borse da mettere a concorso dovrà tenere conto delle indicazioni risultanti dalla relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, di cui all'art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Art. 4.

I bandi di concorso sono emanati con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Consiglio stesso almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; copia dei bandi verrà inviata tempestivamente dal C.N.R. ad Università italiane, Istituti superiori, Enti ed organismi scientifici interessati.

Della avvenuta pubblicazione dei bandi nel predetto Bollettino ufficiale dovrà esserne data notizia, entro dieci giorni, sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea presso una Università o Istituto superiore e siano in possesso di tutti gli altri requisiti eventualmente prescritti dai relativi bandi.

In ogni caso, i candidati devono presenntare una dichiarazione con l'indicazione della sede presso la quale desiderano fruire della borsa.

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e sono composte da tre a sette membri designati dai competenti Comitati nazionali di consulenza.

Ai fini del giudizio di merito, la Commissione tiene conto dei titoli e del risultato dell'eventuale colloquio, dei campi di ricerca indicati dai candidati, valutando sia la loro attitudine a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, sia la loro preparazione nel campo specifico degli studi che essi si propongono di compiere.

Al termine dei suoi lavori la Commissione presenta una relazione contenente il giudizio su ogni concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Sono compresi nella graduatoria, secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto coloro che abbiano conseguito una votazione non inferiore ai 7/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Dei risultati dei concorsi viene data notizia nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori comprende nell'ordine i primi classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello delle borse messe a concorso.

Le borse che si rendano disponibili per rinunzia dei vincitori, ai sensi del successivo art. 7, possono essere assegnate ai candidati risultati idonei nell'ordine della graduatoria.

Le borse sono conferite con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 7.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione della assegnazione, dichiarazione di accettare la borsa stessa e coloro che, dopo averla accettata, non diano inizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dal Consiglio nazionale delle ricerche, agli studi inerenti alle ricerche in programma.

Art. 8.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse, nè con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

Le borse per l'interno non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa ed eventuali premi previsti dal bando, compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del Consiglio nazionale delle ricerche.

Non si può complessivamente usufruire di borse di studio e di borse addestramento, previste dal successivo art. 12, per più di tre anni.

Art. 9.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate: la prima anticipata e le successive in seguito a comunicazione del direttore di ricerca della sede presso la quale la borsa viene utilizzata che non si sono verificate le condizioni di cui al successivo art. 10. E' tuttavia in facoltà del Consiglio nazionale delle ricerche di effettuare il pagamento in un'unica soluzione, qualora la borsa abbia la durata non eccedente i quattro mesi.

Art. 10.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, dallo ulteriore godimento della borsa.

Il provvedimento di cui al precedente comma viene preso dal presidente del C.N.R., su proposta del direttore della ricerca, udito l'interessato.

Art. 11.

Al termine degli studi compiuti nell'Istituto o Laboratorio nazionale od estero, gli assegnatari delle borse devono trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione sull'attività scientifica svolta, vistata dal direttore di ricerca della sede ove la borsa è utilizzata.

La relazione è comunicata al Comitato nazionale competente e può essere pubblicata, integralmente o in riassunto, nella rivista del Consiglio nazionale delle ricerche.

TITOLO II.

Delle borse di addestramento alla ricerca

Art. 12 .

Le borse di addestramento alla ricerca hanno lo scopo di dare ai giovani che vi abbiano interesse, la possibilità di addestrarsi nella ricerca, ai fini della loro formazione di ricercatore o di tecnico, nell'ambito di programmi scientifici o tecnologici approvati dal Consiglio nazionale delle ricerche ed in corso di esecuzione.

Sono conferite in seguito a pubblici concorsi per titoli, eventualmente integrati da colloquio, ed hanno la durata di un anno, prorogabile fino ad un massimo di altri due anni su proposta motivata dei responsabili dei programmi di ricerca.

Art. 13.

L'importo minimo e massimo delle borse di addestramento è stabilito, annualmente, con deliberazione del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i Comitati nazionali di consulenza.

Art. 14.

I bandi di concorso sono emanati di volta in volta con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche su richiesta dei responsabili del programma o della attività di ricerca cui le borse si riferiscono, e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Consiglio stesso almeno trenta giorni prima del termine utile per la presentazione delle domande; copia dei bandi verrà inviata tempestivamente dal C.N.R. ad Università italiane, Istituti superiori, Enti ed organismi scientifici interessati.

Della avvenuta pubblicazione dei bandi nel predetto Bollettino ufficiale dovrà esserne data notizia, entro dieci giorni, sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I bandi determinano il titolo di studio ed ogni altro requisito di cui gli aspiranti debbono essere in possesso per essere ammessi ai relativi concorsi.

Art. 15.

Le Commissioni giudicatrici dei singoli concorsi sono nominate dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e sono composte da uno dei responsabili del programma o dell'attività di ricerca cui le borse si riferiscono e da due altri professori o ricercatori designati dal competente Comitato nazionale di consulenza.

Al termine dei lavori, la Commissione, con motivata relazione, forma una terna di idonei per ciascuna borsa messa a concorso. La relazione viene redatta in due originali, uno dei quali viene trasmesso, a cura dei responsabili del programma o dell'attività di ricerca, al Consiglio nazionale delle ricerche.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Dei risultati del concorsi viene data notizia nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 16.

L'assegnatario della borsa è prescelto dal responsabile del programma o dell'attività di ricerca tra gli idonei inclusi nella terna di cui al secondo comma del precedente articolo 15.

Nel caso di rinuncia del prescelto, si può procedere ad una successiva assegnazione con la procedura indicata nel comma precedente.

Le borse sono conferite con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 17.

Si applicano alle borse di addestràmento alla ricerca le disposizioni dei precedenti articoli 7, 8 e 10.

Art. 18.

Il pagamento delle borse di addestramento alla ricerca viene effettuato direttamente all'assegnatario della borsa in rate anticipate di uguale importo.

TITOLO III.

Delle borse per laureandi italiani

Art. 19.

Allo scopo di favorire l'avviamento alle attività di ricerca scientifica di giovani spiccatamente capaci, il C.N.R. può conferire borse di studio a laureandi italiani.

Il numero e l'importo di tali borse sono fissati anno per anno dal Consiglio di presidenza e dalla Giunta amministrativa del C.N.R., su proposta dei Comitati nazionali di consulenza.

Art. 20.

Le borse sono assegnate per gruppi di discipline in base a concorsi nazionali indetti secondo modalità stabilite con ordinanza del presidente del C.N.R., su proposta dei Comitati nazionali di consulenza.

L'assegnatario della borsa è tenuto, a pena di decadenza dalla borsa stessa, a svolgere una tesi di laurea, su di un tema preventivamente approvato da un professore ufficiale di Università o Istituto superiore, nell'ambito degli indirizzi di ricerca promossi dal C.N.R.

La durata delle borse per laureandi italiani è di un anno.

Art. 21.

Alle borse di studio per laureandi italiani si applicano, per quanto non espressamente previsto, le norme che regolano le borse di studio del C.N.R.

TITOLO IV.

Delle borse di ricerca per stranieri

Art. 22.

Su proposta dei Comitati nazionali di consulenza possono essere istituite borse per ricercatori stranieri, da utilizzare presso organi di ricerca del C.N.R.

Il numero e l'importo di tali borse sono fissati, per ciascun anno, con deliberazione del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa del C.N.R., su proposta dei Comitati nazionali di consulenza.

Art. 23.

Le borse di ricerca per stranieri sono assegnate dal presidente del C.N.R., su domanda degli interessati, previo giudizio di apposita Commissione nominata dallo stesso presidente del C.N.R., su proposta dei competenti Comitati nazionali di consulenza.

Art. 24.

Gli assegnatari delle borse di ricerca per stranieri devono stabilirsi, per l'intero periodo di godimento della borsa, nel luogo ove ha sede l'organo di ricerca presso il quale la borsa deve essere utilizzata.

Art. 25.

Alle borse di ricerca per stranieri si applicano, per quanto non espressamente previsto, le norme che regolano le borse di studio del C.N.R.

TITOLO V

Disposizioni generali

Art. 26.

Gli assegnatari delle borse previste dal presente Regolamento godono di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie, a carico del C.N.R.

Gli assegnatari che si spostino per motivi inerenti alla loro attività hanno il diritto al trattamento di missione, nella misura minima prevista per i ricercatori del C.N.R.

Il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche
V. CAGLIOTI

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

(1035)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1965.

Autorizzazione al comune di Rossano a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 30 ottobre 1965, del comune di Rossano;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Cosenza approva la deliberazione co-

munale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 472.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Viste le leggi 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208;

Ritenuta la necessità di costruire in Rossano un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo, il comune di Rossano è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 472.000.000 (quattrocentosettantaduemilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Rossano un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 39.970.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 472.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Rossano, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1967
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 373

(895)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1966.

Nomina del presidente dell'Aero Club d'Italia.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, sul riordinamento dell'Aero Club d'Italia;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, relativa alla modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e alla istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715, concernente l'approvazione dello statuto dell'Aero Club d'Italia e dello statuto tipo degli Aero Clubs locali;

Visto il foglio n. 2/16068 in data 7 novembre 1966, con il quale l'Aero Club d'Italia ha comunicato l'esito della votazione relativa alla designazione, ai sensi dell'art. 19, punto 1) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1715, del presidente del Sodalizio medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Palma è nominato presidente dello Aero Club d'Italia, con decorrenza 7 novembre 1966.

Art. 2.

L'incarico conferito al dott. Palma, ai sensi del precedente art. 1, avrà termine, in conformità dell'art. 25, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715, il 7 novembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1966

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

(907)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1966.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla istituzione e all'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e,

in particolare, l'art. 18 della legge medesima concernente la costituzione del Collegio dei revisori dei conti della Cassa;

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1963, con il quale è stato costituito l'Organo predetto, per la durata di un triennio;

Visto l'esito delle elezioni dei due membri effettivi e dei due membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, effettuate dal Comitato nazionale dei delegati in data 19 aprile 1966, ai sensi dell'art. 9 della legge sopra citata, quale risulta proclamato nel verbale delle operazioni elettorali rimesso dalla Cassa medesima con la nota numero 1771/D/66 dell'11 maggio 1966;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero di grazia e giustizia con la nota n. 7/59-7-B/2796 del 17 maggio 1966, e le designazioni comunicate dal Ministero del tesoro con il telegramma del 27 giugno 1966;

Vista la nota n. 4084/S/66 del 28 giugno 1966, con la quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ha comunicato che il dottor ing. Luigi Fortini, eletto dal Comitato nazionale dei delegati il 19 aprile 1966 in qualità di revisore effettivo, è deceduto il 18 giugno 1966, ed ha informato che il Comitato medesimo provvederà alla elezione del nuovo revisore effettivo nella sua prossima riunione;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti della Cassa, con riserva di integrarne la composizione allorchè si sarà provveduto alla elezione del revisore effettivo in sostituzione del dott. ing. Luigi Fortini, ai sensi dell'art. 9 della legge sopra citata;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è ricostituito come segue:

Androvetto dott. Alberto, membro effettivo e Dinacci dott. Ugo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Brenna dott. Alamanno, membro effettivo e Lo Reto rag. Francesco Paolo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Moro dott. Paolo, membro effettivo e Gitto dott.ssa Liliana, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

— —, membro effettivo, Tomaselli ing. Giuseppe, membro effettivo, Sassanelli ing. Giacomo, membro supplente e Chiaramella ing. Clemente, membro supplente eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(897)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1966.

Nomina del presidente della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1757, con il quale è stato approvato lo statuto della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca (F.A.R.P.);

Visto l'art. 7 del sopra citato statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396;

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1952, con il quale l'ambasciatore Ugo Sola venne nominato presidente della predetta Fondazione;

Considerata la necessità, completata la fase di assestamento e consolidamento dell'Ente, di procedere allo sviluppo ed all'incremento della sua attività al fine di adeguarlo alle nuove e crescenti esigenze della pesca;

Ritenuta l'opportunità di sollevare dall'incarico, per convenienza di rotazione, l'ambasciatore Ugo Sola e di affidare l'incarico stesso all'avv. Giuseppe Bucciante, il quale mostra di possedere tutti i requisiti per assolvere degnamente i nuovi compiti che verranno affidati alla FARP;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1967 l'avv. Giuseppe Bucciante è nominato presidente della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, in sostituzione dell'ambasciatore Ugo Sola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1966

Il Ministro: NATALI

(960)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1966.

Designazione di Istituti finanziari autorizzati a concedere mutui per integrazione di bilanci comunali e provinciali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 637, recante norme per il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968, ed, in particolare, l'art. 2 il quale prevede che le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, sono prorogate per gli anni 1966, 1967 e 1968;

Visto l'art. 2, sesto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 56, il quale ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari all'uopo designati, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, ad accettare, ai fini della legge stessa, a garanzia dei mutui concessi ai Comuni ed alle Provincie a pareggio bilancio, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, sulla addizionale provinciale alla detta imposta, sulla imposta di famiglia e sulla compartecipazione all'imposta generale sull'entrata;

Visto il proprio precedente decreto n. 425635 in data 29 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1963, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 282, con il quale furono designati vari Istituti di credito ad effettuare le suddette operazioni di mutuo per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965;

Ritenuto che gli Istituti finanziari, designati con il citato decreto n. 425635 in data 29 aprile 1963, possano essere riconfermati ai fini dell'applicazione della legge 6 agosto 1966, n. 637;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha espresso il proprio avviso in ordine agli Istituti finanziari da designare, per i fini previsti dalla ripetuta legge 6 agosto 1966, n. 637;

Decreta:

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, le Casse di Risparmio Italiane, il Monte dei Paschi di Siena, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, il Consorzio di Credito per le opere pubbliche, la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (amministrata dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza), i Monti di Credito su pegno di 1ª categoria, l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, sono designati a concedere mutui alle Provincie ed ai Comuni, che possono ottenerne l'autorizzazione, per fronteggiare il disavanzo economico dei propri bilanci per gli anni 1966, 1967 e 1968, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 637.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1966
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 399

(905)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1966.

Approvazione del piano tecnico esecutivo n. 3/64 relativo all'assetto tecnico del distretto telefonico di Treviglio.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1963, concernente la sistemazione del settore di Treviglio;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 30 giugno 1964, concernente la sistemazione del settore di Romano di Lombardia;

Visto il piano esecutivo relativo all'assetto tecnico del distretto telefonico di Treviglio n. 3/64, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 280ª adunanza tenuta il 25 luglio 1966;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1046ª adunanza tenuta il 9 novembre 1966;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, il piano esecutivo numero 3/64 relativo all'assetto tecnico del distretto telefonico di Treviglio, che — tra l'altro — comporta:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane;

la posa e l'ampliamento delle reti urbane;

la posa e l'ampliamento della rete extraurbana;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

(902)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1967.

Ricostituzione del Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso l'INPS.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa all'estensione dell'assicurazione per la invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 20 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con il quale viene integrata la composizione del Comitato di vigilanza della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia della categoria prevista dalla precitata legge 26 ottobre 1957, n. 1047;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1962, con il quale è stato costituito il Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che il Comitato di vigilanza della Gestione speciale precitata è scaduto per compiuto quadriennio e che, pertanto, si rende necessario procedere alla sua ricostituzione;

Considerato che ai sensi delle predette disposizioni i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentatività di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituito, oltre che dal presidente dell'Istituto che lo presiede, dai seguenti membri:

Bonetti Roberto, Fazio avv. Nicola, Manzini dottor Paolo, Pirami Elio e Rossi geom. Giovanni, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Fioravanti Rino, Luciani rag. Ugo e Lugli Gaetano, in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

Micheli dott. Luigi e Ippolito P. A. Gerardo, in rappresentanza degli agricoltori proprietari di terreni concessi a mezzadria e colonia;

Melilli dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cavallaro dott. Antonino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Mendicini dott. Saverio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura.

Il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1967

Il Ministro: Bosco

(901)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1967.

Dichiarazione di « tipo approvato » per alcuni apparecchi radioelettrici da installarsi nelle stazioni radio delle navi mercantili.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 258 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1954, con il quale sono state approvate le Norme tecniche relative ai requisiti che devono possedere gli impianti e gli apparati radioelettrici da installarsi a bordo delle navi mercantili nazionali;

Visto il quinto comma dell'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616, che attribuisce al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la competenza a emettere le « dichiarazioni di tipo approvato » per gli apparecchi radioelettrici da installarsi nelle stazioni radio delle navi mercantili, il cui impianto a bordo sia obbligatorio a norma delle convenzioni internazionali per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Considerata l'opportunità di procedere alla emanazione di una unica « dichiarazione di tipo approvato » per tutti gli apparecchi radioelettrici di cui è stata accertata, in sede di esame tecnico, la rispondenza alle riferite Norme tecniche;

Preso atto dell'esito degli accertamenti effettuati, da parte dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, sui vari prototipi degli apparecchi radioelettrici presentati per il prescritto esame tecnico;

Decreta:

Articolo unico

Gli apparecchi radioelettrici di cui all'unito elenco che forma un unico contesto col presente decreto, essendo risultati rispondenti alle Norme tecniche previste dal decreto ministeriale 22 novembre 1954, sono dichiarati di « tipo approvato ».

Roma, addì 3 gennaio 1967

Il Ministro: Spagnolli

Allegato

Apparecchi radioelettrici che si dichiarano di « Tipo approvato »

Trasmettitori R.T. principali:
Marconi Italiana: T90, T100, T300/OM, TC110;
S.G.T.E.: TS35, TS40, TS62, TS76;
I.R.M.E.: T120, T150, T150/7, RT300/OM;
R.A. Bacchini: TM300.

Trasmettitori RT ad onde corte:
Marconi Italiana: T262/AC/6, T300/OC, TC109, TC190A, 1-5HF;
S.G.T.E.: TS42, TS48, CTS40, TS55, TS80, TS80 MOD;
I.R.M.E.: RTF600, RT400/OC;
R.A. Bacchini: TM250;
FACE-STRANDARD: FDS9, FDS9 12.

Trasmettitori RT di soccorso e di riserva:
S.G.T.E.: TS57;
I.R.M.E.: T50/5, T50/7, T60/7;
R.A. Bacchini: TM40;
O.C.E.A.N.: NIBBIO.

Ricevitori principali:
Marconi Italiana: R1241, R1331, RV101, RV101-A, RV102, RV102-A;
S.G.T.E.: RP40, RP41, RP41/T, CRR53/01, CRR54/01;
R.A. Bacchini: AC16, AC16/OM, AC16/OC, AC18, AC18/OM, AC18/OC.

Ricevitori di soccorso:
S.G.T.E.: RP28;
I.R.M.E.: Argo, Argo II, Argo III.

Autoallarmi:
Marconi Italiana: 3830A1;
I.N.C.A.R.: IR105, IR150B;
R.A. Bacchini: AIL/1;
I.R.M.E.: AO4.

Radiogoniometri:
Marconi Italiana: RGM3/3/S, RGM3/3/S2, RGM3/3/S3, Lodestar 2464A;
F.I.A.R.: P31.

Manipolatori automatici RT:
S.G.T.E.: TA1/B;
I.R.M.E.: AT3/1, AT4, TA2;
R.A. Bacchini: MA2.

Ricetrasmettitori RT per imbarcazioni di salvataggio a motore:
S.G.T.E.: CTR48;
I.R.M.E.: NEREO.

Ricetrasmettitori RT portatili per imbarcazioni di salvataggio:
S.G.T.E.: CTR49;
I.R.M.E.: Nautilus I, ALBATROS, Nautilus II;
F.I.A.R.: P46;
Microelettronica: Salvator **RT.**

Ricetrasmettitori RTF:

Marconi Italiana: TR40;
S.G.T.E.: CTR33/A;
I.N.C.A.R.: ITR25KS, ITR50;
R.A. Bacchini: TRM25, TRM50A;
R. Gemelli: Squalo, Narvalo, Tritone;
O.C.E.A.N.: Rondine;
L.O.R.A.N.: Cobra;
I.R.M.E.: Perseo IV, Aldebaran I, Aldebaran II, Alcyone, Cygno, Cygno 61, Cygno 70, Antares, Altair, Altair II, Altair III, Mizar, Mizar 62, Mizar 70, Dragone, Dragone II, Airone, Falco, Sparviero.

Ricevitori radiofonici:

Marconi Italiana: R277/M;
Autovox: RA1/M;
R.A. Bacchini: RP4;
I.N.C.A.R.: IR402;
Gallo: Condor Ultra Plat Nautico.

(904)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1967.

Approvazione del piano tecnico n. 1013 della rete telefonica urbana di Bari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il piano tecnico della rete urbana di Bari, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 280ª adunanza tenuta il 25 luglio 1966;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1047ª adunanza tenuta il 16 novembre 1966;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, il piano tecnico n. 1013 della rete urbana di Bari, che — tra l'altro — comporta:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane;

la posa e l'ampliamento della rete urbana;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(903)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1967.

Sostituzione di un membro effettivo del « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 1965, con il quale è stato ricostituito il « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori »;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 1966, con il quale il dott. Alberto Ghergo è stato nominato titolare della Direzione generale dell'orientamento e dello addestramento professionale dei lavoratori.

Decreta:

Il dott. Alberto Ghergo è chiamato a far parte, quale membro effettivo, del « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori » in sostituzione del dott. Ferdinando Roselli preposto, dal 1° dicembre 1965, alla Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1967

Il Ministro: Bosco

(945)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decretolegge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di **Macerata** sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 20 gennaio 1967

(864) p. *Il Ministro*: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 20 gennaio 1967

(863) p. *Il Ministro*: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Visto il telegramma n. 3918-1 Gab. del 21 dicembre 1966 con il quale la prefettura di Caserta comunica che il prof. Manfredi Bosco è stato eletto presidente della Amministrazione provinciale di Caserta in sostituzione del dott. Raffaele Cervo;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Campania il dott. Raffaele Cervo con il prof. Manfredi Bosco eletto presidente della Amministrazione provinciale di Caserta;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Manfredi Bosco è chiamato a far parte, quale presidente dell'Amministrazione provinciale di Caserta, del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione del dott. Raffaele Cervo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(1064)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1967.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare alle forme di tipo misto, a premio annuo, di un capitale pagabile in caso di premorienza dell'assicurato e, di una rendita temporanea certa di pari importo, pagabile a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato stesso fino alla scadenza del contratto;

Tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, certa per i primi cinque anni, a premi liberi, con rimborsi di capitali crescenti in caso di premorienza e con l'anticipato pagamento della rendita in caso di invalidità.

Roma, addì 24 gennaio 1967

(1006) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO PREFETTIZIO 13 gennaio 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1964, n. 46594, Div. 3/1 con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 12 dicembre 1964-11 dicembre 1967;

Vista la lettera in data 11 gennaio 1967, n. 0187, con la quale l'Ufficio del medico provinciale di Novara comunica che occorre sostituire il dott. Libero Annovazzi Lodi che ha rassegnato le dimissioni dall'impiego di medico condotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ferraris, medico condotto del comune di Novara, è nominato componente del Consiglio provinciale di Sanità in sostituzione del dott. Libero Annovazzi Lodi.

Novara, addì 13 gennaio 1967

(909) *Il prefetto*: VILLA

DECRETO PREFETTIZIO 27 gennaio 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Piacenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Veduto il proprio decreto n. 1023/Gab. del 5 aprile 1965, relativo alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1965-1967, di cui venne chiamato a far parte, tra gli altri, il dott. Ezio Castelli, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici;

Vista la nota n. 141 del 24 gennaio 1967, con la quale il predetto Ordine designa il dott. Rino Riggio quale componente del Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Ezio Castelli, deceduto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla richiesta sostituzione;

Visto il decreto presidenziale 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Rino Riggio, presidente dell'Ordine provinciale dei medici, è nominato componente, in rappresentanza del predetto Ordine, del Consiglio provinciale di sanità, per il restante periodo del triennio 1965-1967, a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione del dott. Ezio Castelli.

Piacenza, addì 27 gennaio 1967

(1170) *Il prefetto*: MACCIOTTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villanova Truschedu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Villanova Truschedu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1082)

Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Tadasuni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 332.832, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1083)

Autorizzazione al comune di Suelli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Suelli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 715.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1084)

Autorizzazione al comune di Siddi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Siddi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1085)

Autorizzazione al comune di Musei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Musei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 627.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1086)

Autorizzazione al comune di Selegas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Selegas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.956.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1087)

Autorizzazione al comune di Mogorella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Mogorella (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 515.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1088)

Autorizzazione al comune di Assolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Assolo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 433.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1089)

Autorizzazione al comune di Bauladu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Bauladu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 894.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1090)

Autorizzazione al comune di Fordongianus ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Fordongianus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1091)

Autorizzazione al comune di Lunamatrona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Lunamatrona (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1092)

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1967, il comune di Mirandola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1106)

Autorizzazione al comune di Riardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Riardo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1107)

Autorizzazione al comune di Montecastrilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Montecastrilli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.637.659, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1108)

Autorizzazione al comune di Fauglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Fauglia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.235.021, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1109)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Genovesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Castiglione del Genovesi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.305.744, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1110)

Autorizzazione al comune di Fisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Fisciano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.573.837, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1111)

Autorizzazione al comune di Montecastello Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Montecastello Vibio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.305.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1112)

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Umbertide (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.950.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1113)

Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Alvito (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.003.313, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1114)

Autorizzazione al comune di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Arzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.591.699, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1115)

Autorizzazione al comune di Varano de' Melegari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Varano de' Melegari (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.384.764, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1116)

Autorizzazione al comune di San Donato Val Comino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di San Donato Val Comino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.233.531, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1117)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Castiglione di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.521.098, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1118)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Corso dei cambi del 6 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,25	625,50	625,24	625,25	625,20	625,25	625,25	625,25	625,25	625,25
$ Can.	579,31	579,10	578,50	578,75	578,80	579,30	578,70	578,75	579,30	578,80
Fr. Sv.	144,18	144,18	144,2050	144,195	144,15	144,19	144,18	144,195	144,19	144,19
Kr. D.	90,43	90,42	90,35	90,38	90,40	90,42	90,39	90,38	90,42	90,39
Kr. N.	87,44	87,43	87,41	87,41	87,40	87,44	87,41	87,41	87,44	87,41
Kr. Sv.	120,98	121 —	120,98	120,985	121 —	120,985	120,98	120,985	120,98	120,98
Fol.	173,13	173,14	173,17	173,155	173,10	173,12	173,15	173,155	173,12	173,15
Fr. B.	12,57	12,565	12,5710	12,5720	12,565	12,57	12,5710	12,5720	12,56	12,585
Franco francese	126,33	126,47	126,56	126,55	126,50	126,38	126,5350	126,55	126,38	126,45
Lst.	1747,94	1747,55	1747,50	1747,50	1747,50	1747,85	1747,50	1747,50	1747,85	1747,45
Dm. occ.	157,33	157,35	157,3750	157,345	157,30	157,35	157,3350	157,345	157,35	157,34
Scell. Austr.	24,16	24,17	24,1675	24,17	24,10	24,16	24,1690	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,80	21,80	21,7950	21,805	21,75	21,80	21,7950	21,805	21,80	21,80
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4305	10,43	10,43	10,4305	10,4305	10,43	10,43

Media dei titoli del 6 febbraio 1967

Rendita 5 % 1935	104,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,275
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 febbraio 1967

1 Dollaro USA	625,25
1 Dollaro canadese	578,725
1 Franco svizzero	144,187
1 Corona danese	90,385
1 Corona norvegese	87,41
1 Corona svedese	120,982
1 Fiorino olandese	173,152
1 Franco belga	12,571
1 Franco francese	126,542
1 Lira sterlina	1747,50
1 Marco germanico	157,34
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,80
1 Peseta Sp.	10,43

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di un componente aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo successivo, registro n. 2, foglio n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1966, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 5, foglio n. 97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1966, con il quale e stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso, nonchè il successivo decreto in data 1° settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1966, registro n. 7, foglio n. 14, con il quale è stato sostituito il segretario della predetta Commissione;

Considerata la necessità di aggregare alla Commissione un componente aggiunto per l'espletamento della prova facoltativa di stenografia;

Vista la nota n. 19902/Div. III in data 14 novembre 1966, con la quale il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - ha designato la professoressa Patanè Matilde, titolare di stenografia nell'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 maggio 1964, n. 303;

Decreta:

La professoressa Patanè Matilde viene nominata componente aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'espletamento della prova facoltativa di stenografia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1966

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1967
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 7

(1098)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Latina

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 giugno 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Latina;

Visto il decreto ministeriale in data 4 gennaio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Latina, nell'ordine appresso indicato:

1. Bitetti dott. Giuseppe . . . . punti 87,79 su 132
2. Colotta Francesco . . . . . » 86,16 »
3. Gaetti dott. Giuseppe . . . . » 85,25 »
4. Eydoux dott. Ermanno . . . . » 84,83 »
5. Assenza dott. Salvatore . . . » 76,02 »
6. Samperi dott. Salvatore . . . » 75,15 »
7. Conte dott. Egidio . . . . » 75,02 »
8. Raventore dott. Francesco . . . » 73,55 »
9. Schinco dott. Emilio . . . . » 72,64 »
10. Caimmi dott. Luigi . . . . » 72,10 »
11. Martino dott. Francesco . . . » 71,10 »
12. Amadasi dott. Enzo . . . . » 70,03 »
13. Camassa Gino . . . . . » 69,02 »
14. Costa dott. Antonio . . . . » 68,46 »
15. Costanzo dott. Giuseppe . . . » 67,95 »
16. Vietto dott. Giovanni . . . . » 66,22 »
17. Di Pietrantonio Saverio . . . » 65,18 »
18. Baccini dott. Francesco . . . . » 64,20 »
19. Burattini dott. Elio . . . . » 63,85 »
20. Rossi Eugenio . . . . . » 56,16 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(947)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2272 in data 18 luglio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1964;

Visti gli atti dai quali risulta che le concorrenti Marchesani Mimma, nominata titolare della 2ª condotta del comune di Soriano nel Cimino e Tilli Iole, vincitrice della 1ª condotta del comune di Graffignano, non hanno assunto servizio nel termine stabilito dalle rispettive Amministrazioni comunali e che, pertanto, devono considerarsi rinunziatarie;

Considerato che, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze delle sedi indicate dalle concorrenti, la condotta ostetrica del comune di Soriano nel Cimino deve essere assegnata alla predetta ostetrica Tilli Iole e la 1ª condotta del comune di Graffignano alla concorrente idonea Nardini Olga, 6ª classificata;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ognuna indicata:

Tilli Iole: Soriano nel Cimino, 2ª condotta;
Nardini Olga: Graffignano, 1ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 11 gennaio 1967

Il medico provinciale: CORDA

(789)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18104 del 26 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 dell'11 agosto 1966, col quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Considerato che a seguito della rinunzia dell'avente diritto si è resa vacante la sede di Grumo Nevano;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta al concorrente susseguente in graduatoria e che vi ha diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte nella relativa domanda di ammissione;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 18103 del 26 luglio 1966;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Al dott. Maglione Salvatore è assegnata la condotta medica del comune di Grumo Nevano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 13 gennaio 1967

Il medico provinciale: CANALIS

(628)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 214 del 29 gennaio 1965 con il quale è stato bandito il concorso per titoli per il posto di ostetrica condotta del comune di Giussago;

Visto il proprio decreto n. 3507 del 19 aprile 1966 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Considerato che il prof. Espedito Moracci, direttore della clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Pavia, ha rassegnato le dimissioni da componente della Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Poichè occorre procedere alla sua sostituzione;

Ritenuto di far cadere la nomina sul prof. Carlo Luraschi, libero docente in ostetricia e ginecologia e primario della divisione ostetrica e ginecologica dell'Ospedale civile di Cologno;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Nella Commissione di cui in premessa in sostituzione del prof. Espedito Moracci dimissionario, è nominato il prof. Carlo Luraschi, libero docente in ostetricia e ginecologia e primario della divisione ostetrica e ginecologica dell'Ospedale civile di Codogno.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto n. 3507.

La Commissione giudicatrice si riunirà presso la Prefettura di Pavia ed inizierà i propri lavori non prima del 28 febbraio 1967 e comunque trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio e all'albo Pretorio del Comune interessato.

Pavia, addì 16 gennaio 1967

Il medico provinciale: LANZARINI

(788)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 12800 del 13 ottobre 1966, con cui, in base alla graduatoria approvata con decreto dello stesso numero e data, sono state dichiarate le vincitrici dei quattro posti di condotta ostetrica vacanti al 30 novembre 1962;

Considerato che a seguito di rinunzie delle assegnatarie sono rimaste vacanti la condotta dei comuni di S. Marina Salina e di Panarea del comune di Lipari;

Considerato che occorre provvedere alla assegnazione di dette sedi alle concorrenti che seguono in ordine di graduatoria ed in base all'ordine di preferenza dei posti;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, e le disposizioni regionali, vigenti in materia;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 12800 del 13 ottobre 1966, le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Munaò Giovanna: S. Marina Salina;
2) Marsanopoli Elvira: Panarea del comune di Lipari.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge e trasmesso ai Comuni interessati per la esecuzione.

Messina, addì 11 gennaio 1967

Il medico provinciale: BROCCIO

(665)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.